



Il Difensore Civico

## Decisione n. 18 del 24 settembre 2020

**OGGETTO: (*Omissis*) –  
Istanza di accesso (art.  
5. D.Lgs. 33/2013,  
sostituito dall'art. 6,  
comma 1, d.lgs. n. 97 del  
2016) – Incarichi legali –  
Comune di (*Omissis*)**

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza trasmessa con nota del 09.09.20, acquisita al protocollo in data 10.09.20 al n°1103, con la quale il sig. (*Omissis*) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5. D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2011, il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*) alla propria richiesta di rilascio di copie di tutti i documenti, anche endoprocedimentali, riguardanti gli affidamenti per incarichi legali disposti dall'Ente dal 2014 al luglio 2020, come meglio individuati nella richiesta di riesame;

PRESO ATTO che il Comune di (*Omissis*), con nota del 09.09.20, ha confermato il diniego opponendo quali motivi ostativi all'accesso la genericità dell'istanza riferita ad un numero manifestamente irragionevole di documenti da cui deriverebbe la compromissione del buon andamento della Pubblica Amministrazione, perché eccessiva rispetto al carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici;

CONSIDERATO:

- che in seguito all'entrata in vigore dell'istituto in esame, è sorto il problema di bilanciare l'esigenza del privato di venire a conoscenza dell'attività amministrativa della P.A. con la necessità che la stessa non venga arrestata e/o ritardata a causa di istanze massive;

- che pertanto, l'esercizio di tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso (C. St., Sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829);

- che l'istituto dell'accesso generalizzato rappresenta indubbiamente uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa (cfr. art. 1 D.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 2 D.lgs. 97/2016) e non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell'amministrazione (TAR Lombardia, Sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951);

CONSIDERATO da altro canto:

- che il buon andamento della Pubblica Amministrazione rappresenta – in qualunque forma di accesso – un valore cogente e non recessivo, la cui



Il Difensore Civico

sussistenza, tuttavia, non può essere genericamente affermata bensì adeguatamente dimostrata da parte dell'amministrazione che nega l'accesso (Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017, n. 2);

- che con la sentenza n. 2486 del 2019, il Tar Campania, nell'affrontare il tema del c.d. accesso civico massivo, laddove viene richiesta l'ostensioni di grandi quantità di documenti, ha statuito che la richiesta di accesso di una notevole quantità di documenti non può costituire motivo per procedere, *sic et simpliciter*, al rigetto definitivo dell'istanza, soprattutto quando non sia stato nemmeno rappresentata in concreto la mole di documenti in discussione;

TENUTO CONTO per quanto sopra:

- che l'Amministrazione è tenuta a dimostrare l'eccessività della mole di lavoro per eseguire la richiesta, o comunque proporre al privato delle soluzioni alternative, magari rimodulando la richiesta (Tar Campania, sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486)

- che ciò consentirebbe, infatti, di attivare un dialogo procedimentale teso a permettere al ricorrente una diversa specificazione della documentazione di interesse (e ragionevolmente ostensibile), anche rappresentando allo stesso l'effettiva mole di dati presenti;

RITENUTO, pertanto,

- che la valutazione dell'utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, dall'altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull'efficienza dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso

**DECIDE**

1. di ritenere accoglibile la richiesta relativa all'elenco preconstituito degli avvocati dell'Ente e di eventuali delibere e/o determine aventi ad oggetto l'affidamento degli incarichi di difesa legale dell'Ente, in sede giudiziale e stragiudiziale, se non pubblicate, con i relativi preventivi di parcelle, ove esistenti e acquisiti;

2. di ritenere non accoglibile la richiesta nella parte relativa agli "atti comunque denominati" inerenti il pagamento delle parcelle che appare genericamente individuata;

3. di comunicare il presente atto, a norma art. 5. D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016 al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

***Il Difensore Civico Regionale***  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.